

CIRCOLARE n. 149 del 14 ottobre 2022

Prot. n. 920 FF/bf

OGGETTO: **Messaggio INPS n. 3499 del 26 settembre 2022 – Esonero contributi previdenziali a carico dei lavoratori**

Istruzioni operative per la fruizione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore

Con il messaggio in commento, l'INPS fornisce indicazioni utili per la corretta individuazione del massimale mensile di retribuzione imponibile di cui il lavoratore deve essere titolare per poter beneficiare dell'esonero contributivo previsto da parte dell'art. 1 comma 121, della L. n. 234/2021 Legge di Bilancio 2022, così come aumentato da parte del D.L. n. 115/2022 (decreto "Aiuti-bis"), e si forniscono ulteriori istruzioni operative per la corretta fruizione della misura di esonero da ultimo citata.

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto aiuti-bis, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro.

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12).

Con riferimento alle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

A integrazione di quanto già previsto al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d'anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infra-annuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Considerazioni del tutto simili all'ipotesi della cessazione in corso d'anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno che non danno diritto alla maturazione dei

ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un'altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.

L'esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito *pro quota* nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell'esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022

Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell'anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non può trovare applicazione.

Il carattere sperimentale della previsione in esame e l'espresso riferimento all'applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell'anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2023, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Quattordicesima mensilità

Nel mese di erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della stessa o dei suoi ratei, sommato/sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro.

Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.

Istruzioni operative

Si forniscono di seguito ulteriori precisazioni in merito ai codici già in uso (Circolare FIPE n. 63/2022).

Ai fini della compilazione del valore "L024", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234", presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato solo per indicare l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.

Ai fini della compilazione del valore "L025", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità", presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.

Ai fini della compilazione del valore "L026", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità", presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

Inoltre, a integrazione delle disposizioni fornite con la circolare INPS n. 43/2022, si fa presente quanto segue:

la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022; nel caso in cui il datore di lavoro abbia operato in difformità delle indicazioni fornite con la circolare n. 43/2022 applicando l'esonero dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore sul mese di gennaio 2022 e febbraio 2022, esponendo il contributo al netto dell'esonero, la procedura di calcolo, qualora si verificano le condizioni, genererà una nota di rettifica a debito datore di lavoro per la quota di contribuzione (0,80%) non versata. Il datore di lavoro, per consentire il ricalcolo della nota di rettifica, dovrà procedere con l'invio di una variazione sul mese di gennaio e febbraio 2022 inserendo il contributo al lordo dell'esonero e indicando nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i codici per il recupero della quota spettante (L024 o L026), con <AnnoMeseRif> (gennaio 2022 e febbraio 2022).

La procedura, dopo l'integrazione della variazione nel flusso, ricalcolerà la rettifica, procedendo all'azzeramento delle differenze relative alla riduzione dello 0,80 per cento.

Per quanto attiene alla novella legislativa occorsa a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per la fruizione dell'esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l'esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L095", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l'importo esposto nell'elemento potrà essere massimo pari a 224 euro;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si evidenzia che l'elemento <AnnoMeseRif> sarà esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.

Si conferma l'utilizzo del codice già in uso "L025" nella denuncia di dicembre 2022, per l'esposizione dell'esonero relativo alla tredicesima mensilità.

Per permettere la fruizione piena dell'esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all'esposizione del valore residuale in misura dell'1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L096" avente il significato di "Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'integrazione pari all'1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l'integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L097" avente il significato di "Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità" qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'integrazione pari all'1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell'integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro interessati all'esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La procedura delle regolarizzazioni deve altresì essere utilizzata nella circostanza in cui il lavoratore sia cessato in una mensilità oggetto della restituzione.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate Circolare FIPE n. 63/2022 Circolare FIPE n. 1/2022	Collegamenti https://www.inps.it/	Parole chiave Esonero contributivo; tredicesima mensilità; Uniemens
---	--	--